



Corte IV
D-5268/2021

Sentenza del 10 dicembre 2021

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
patrocinato dall'avv. Michela Gentile,
Protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale,
Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento; decisione della SEM del 25 novembre 2021
/ N (...)

Fatti:**A.**

L'interessato, di nazionalità afgana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 agosto 2021, dichiarandosi minorenni.

B.

Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente asilo aveva già depositato una domanda d'asilo in Romania il 17 luglio 2021.

C.

Il 10 settembre 2021 egli è stato sentito quale minore non accompagnato in presenza della rappresentante legale. In tale contesto, al richiedente è pure stato concesso il diritto di essere sentito quanto alla possibile competenza della Romania per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento.

D.

Il 12 ottobre 2021, la SEM ha presentato alle competenti autorità rumene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III)

E.

Il 20 ottobre 2021, è stata svolta una perizia medica volta a determinare l'età dell'interessato.

F.

Il 26 ottobre 2021, la Romania ha comunicato agli omologhi elvetici di non poter accettare la riammissione in assenza delle risultanze di una perizia medica attestante la maggiore età.

G.

In data 3 novembre 2021, il Centro universitario romando di medicina legale ha presentato all'autorità inferiore le risultanze della perizia di cui sopra. In questo contesto è stato stabilito che l'età minima del richiedente

l'asilo sarebbe di 19 anni (età media tra i 20 e i 24 anni). Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 19 anni (23.6 anni con deviazione standard di 2.6 anni) e dall'esame odontostomatologico indicante un limite inferiore di 18.1 anni (media di 20.2 anni).

H.

Il 5 novembre 2021, l'autorità di prima istanza ha così richiesto alle autorità rumene di riesaminare la domanda di ripresa in carico sulla scorta delle precitate risultanze.

I.

L'8 novembre 2021, la SEM ha concesso al richiedente asilo il diritto di essere sentito sui risultati della perizia, prerogativa esercitata il 10 novembre seguente per il tramite della rappresentante legale.

J.

Il 18 novembre 2021 la Romania ha accolto la richiesta di ripresa a carico in forza all'art. 18 par. 1 lett. c Regolamento Dublino III.

K.

In corso di procedura il richiedente ha fatto l'oggetto di una visita medica presso il generalista e di un consulto psichiatrico che hanno evidenziato un sospetto di sindrome post traumatica da stress, rispettivamente di disadattamento, per il quale non è stato impostato alcun trattamento farmacologico ma consigliato un seguito psicologico presso il Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (cfr. atto SEM 34/2).

L.

Con decisione del 25 novembre 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto 51/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, come pure incaricando il Canton Ticino dell'esecuzione del provvedimento medesimo.

M.

Il 3 dicembre 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato) l'interessato è insorto contro la querelata decisione, postulando, in limine la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e – quale misura supercautelare – la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. In via principale,

l'insorgente ha concluso all'accoglimento del gravame, all'annullamento della decisione avversata e alla restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Contestualmente, il medesimo ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2.

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi

addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4.

4.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

4.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

4.3. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3).

5.

5.1. Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. Da un lato, egli non sarebbe stato in grado di fornire un'illustrazione biografica credibile, rendendo dichiarazioni incoerenti su diversi punti. I risultati degli accertamenti medici, da cui si evincerebbe un indizio molto forte, rispettivamente forte laddove si considerino i limiti statistici, di maggiore età, permetterebbero di escludere con certezza la data di nascita declinata. Ancora, la taskara (documento d'identità in uso in Afghanistan) versata agli atti, secondo la quale l'insorgente, nel 2019, avrebbe avuto 12 anni, disporrebbe di un valore

probatorio estremamente ridotto in quanto farebbe riferimento all'aspetto fisico e non alla data di nascita effettiva.

5.2. Nel proprio gravame l'insorgente avversa innanzitutto tale valutazione. In primo luogo, egli sarebbe stato coerente nelle sue affermazioni. Peraltro, non sarebbe stato in misura di produrre la sua taskara in originale unicamente in ragione della difficile situazione in cui verserebbe il suo Paese d'origine. Contrariamente a quanto affermato dall'autorità inferiore, detto documento sarebbe oltremodo stato emesso nel 1398 calendario solare, ossia nel 2019/2020 del calendario gregoriano ed indicherebbe un'età di 14 anni e non di 12. Quanto alla perizia medica, essa indicherebbe, nel contesto dell'esame odontostomatologico, un'età minima di 18,1 anni che non parrebbe essere stata considerata nelle conclusioni. Sarebbe a tal proposito doveroso rilevare che i campioni statistici di riferimento corrisponderebbero ad una popolazione molto diversa da quella d'appartenenza dell'interessato, "con la conseguenza di un elemento di incertezza, plausibilmente sfavorevole al giovane richiedente d'asilo". Pertanto, permarranno ragionevoli dubbi sulla conclusione dell'autorità rispetto al "superamento della maggiore età".

6.

6.1. Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). L'accertamento dei fatti è incompleto allorché tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare le prove di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHÉ/KUHN, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 2^a ed. 2015, n. marg 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, *Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren*, 2008, n. 34). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune

prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

6.2. Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5 e rif. citati).

6.3. Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istruttorie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di grado ridotto, dell'assenza di verosimiglianza (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.3 e rif. citati).

6.4. Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. *supra* consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. citati).

6.5. Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico. Una volta esperita l'istruttoria, la Segreteria di stato procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. citati).

6.6. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori sovrapponibili, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

6.7. La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali

(cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinante per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia. Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove. Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dai medesimi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l'affidabilità (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.7).

7.

7.1. Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima superiore a 18 anni. Già solo per queste ragioni, v'è da annoverare un indizio molto forte di maggiore età. In una tale casistica, il fatto che il campione utilizzato non fosse strettamente riferibile alla popolazione afgana appare privo di rilevanza. È infatti legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano se del caso in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che l'assenza di campionatura etnica riferibile sia stato menzionato denota invero che la questione sia stata considerata nell'allestimento del rapporto medico (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3). D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima inferiore a 18 anni non è decisivo. Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano *in casu* state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Visti i risultati, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l'esito degli accertamenti medici, che attestano la sua età inequivocabilmente oltre i 18 anni, in concreto particolarmente concludente.

7.2. Per quanto riguarda la taskara versata agli atti occorre osservare che sebbene detto documento risulti essere il più diffuso in Afghanistan al fine di dimostrare l'identità del titolare, in assenza di caratteristiche di sicurezza esso non è esente dal rischio falsificazioni, motivo per il quale gli viene di norma riconosciuto solo un valore probatorio ridotto. Oltremodo, a

prescindere da valutazioni sulla sua autenticità, v'è altresì da tener conto del fatto che le informazioni figuranti sulla taskara sono spesso incomplete e variano a seconda dell'incaricato. Ebbene, seppur senza una motivazione dettagliata, tale mezzo di prova non può essere dichiarato un falso, nemmeno si può partire dall'assunto ch'esso attesti inequivocabilmente la data di nascita di una persona, specialmente allorquando la relativa indicazione non vi figuri espressamente. Alla luce del sistema di emissione decentralizzato, non è inoltre infrequente che quand'anche la documentazione afgana sia da considerarsi formalmente autentica, essa contenga generalità non conformi alla realtà dei fatti. Le date di nascita sono inoltre riportate in modo difforme, il più comunemente per il tramite di una stima dell'età al momento dell'emissione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. citati).

7.3. Nel caso che ci occupa, la taskara, prodotta in copia, si limita a rilevare che al momento dell'emissione l'insorgente avrebbe avuto dodici, rispettivamente quattordici anni (l'indicazione è di difficile lettura a causa della scarsa qualità della copia). Ebbene, anche volendo considerare l'ipotesi più favorevole all'insorgente, la presunta età attuale di sedici anni da essa desumibile (considerata la data di emissione del 26 maggio 2019) si scosta in modo palese rispetto a quanto sancito dagli accertamenti medici. Pertanto, non vi è modo di rimettere in discussione le risultanze della perizia sulla base di tale mezzo di prova.

7.4. Peraltro, anche volendo parzialmente relativizzare l'inconcludenza delle affermazioni dell'insorgente, non si spiega in particolare come egli abbia potuto affermare di aver aperto un'attività commerciale a soli 8 anni né tantomeno risultano congruenti le sue asserzioni a proposito del fatto che il padre sarebbe morto 8 o 9 anni orsono, allorquando egli aveva 3 anni, cosa che lascierebbe intendere un'età dichiarata di soli 11 o 12 anni al momento dell'audizione (cfr. atto 19/13, D.1.17.04).

7.5. In definitiva, v'è da partire dall'assunto che il ricorrente non sia riuscito a rendere verosimile la propria minore età.

8.

8.1. Chiarito questo aspetto, occorre adesso chiedersi se la SEM, che nella decisione del 25 novembre 2021 ha ritenuto data la competenza della Romania e non ha riscontrato ostacoli al trasferimento dell'insorgente verso tale paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo.

8.2.

8.2.1. Con riferimento a ciò, l'insorgente censura in primo luogo un accertamento incompleto del suo stato di salute. Egli, a causa del suo vissuto traumatico, soffrirebbe di problemi psichici gravi. Così, già il 31 agosto 2021 sarebbe stata richiesta una presa a carico psicologica. Nel successivo certificato medico del 2 novembre 2021 sarebbe stata avanzata "un'ipotesi di sindrome da disadattamento meritevole di seguito psicologico che il paziente stesso richiede". Ciò nonostante, il ricorrente non avrebbe beneficiato di un appuntamento dallo psichiatra, giacché quello previsto per l'8 novembre 2021 sarebbe stato annullato. Inoltre, la rappresentante legale afferma di aver recentemente incontrato il ricorrente, il quale sarebbe apparso estremamente provato dalla decisione qui impugnata e fragilizzato al punto da far temere l'emergere di un rischio suicidale. In questo senso, sorprenderebbe che la SEM sia giunta alla conclusione che il richiedente non soffrirebbe di patologie gravi tali da necessitare ulteriori esami medici. In effetti, l'annullamento senza spiegazioni del consulto dell'8 novembre 2021 avrebbe dovuto condurre a degli ulteriori accertamenti e non ad escludere meccanicamente la necessità di un approfondimento. Il richiedente avrebbe dichiarato di "sentire il bisogno di avere un supporto psicologico a causa del suo vissuto, di quanto occorsogli nel viaggio di espatrio, per la perdita della madre e per la forte preoccupazione per un eventuale ritorno in Romania, per di più in tali condizioni di salute". Così, sarebbe evidente che se il giovane dovesse tornare in Romania, rischierebbe un aggravamento della sua patologia psichica. Infatti, quanto vissuto in tale paese sarebbe alla base del malessere. Inoltre sarebbe altamente probabile, che come già in passato, egli non avrebbe accesso alle cure mediche. L'impatto che l'allontanamento potrebbe produrre sulla salute psichica del ricorrente non sarebbe stato oggetto di valutazione medica. L'assenza di tale valutazione sembrerebbe implicare un rischio di una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, sostanziandosi anche in un'inottemperanza del principio inquisitorio. In aggiunta all'assenza dei necessari accertamenti, nel disporre l'allontanamento del ricorrente la SEM non sembrerebbe aver minimamente preso in considerazione le carenze del sistema sanitario rumeno.

8.2.2. Proseguendo nella sua impugnativa, l'insorgente lamenta pure un rischio di violazione del principio del non respingimento. Dalla risposta delle autorità rumene alla richiesta di take back inoltrata dalla Svizzera si evincerebbe infatti che il ricorrente sarebbe scomparso dalla Romania in data 26 luglio 2021, di modo che, la sua domanda d'asilo sarebbe stata stralciata il 13 settembre 2021. Se ne desumerebbe quindi che attualmente

non vi sarebbe una domanda pendente e che l'insorgente non disporrebbe di un titolo di soggiorno valido. In caso di trasferimento in Romania, un respingimento non sarebbe così da escludere.

9.

9.1. Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).

9.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

10. Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, ai sensi degli stessi articoli di legge menzionati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

11.

Nel caso di specie, come detto, le investigazioni effettuate dalla SEM

hanno rivelato che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Romania. Così, alla luce dell'esplicita accettazione della domanda di ripresa a carico da parte delle autorità rumene, la competenza della Romania è di principio data. In questo senso, il fatto che la domanda d'asilo sia stata stralciata o respinta nel Paese di destinazione è privo di ogni rilevanza, atteso che la competenza non decade a seconda dell'esito della procedura nel Paese richiesto. Non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D 2641/2017 dell'11 maggio 2017).

12.

12.1. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Romania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III).

12.2. La Romania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Inoltre, è doveroso rilevare che né il Tribunale, né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno, ad oggi, constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.2 con riferimenti ivi citati). Di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. fra le tante, sentenza D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 9.1; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di

seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

12.3. Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]).

12.4. Nel caso specifico, il ricorrente non ha però fornito indizi concreti che lascino presupporre ch'egli possa essere sottoposto a condizioni di accoglienza così scadenti da configurare trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Inoltre, se - dopo il suo ritorno in Romania - il ricorrente fosse costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se questo paese violasse i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, nonché la direttiva summenzionata, o in qualsiasi altro modo violasse i suoi diritti fondamentali, spetterebbe a lui far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità rumene, utilizzando i mezzi legali adeguati (cfr. art. 26 della direttiva sulle condizioni di accoglienza).

Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. Peraltro, come regolarmente osservato dalla giurisprudenza, anche una decisione definitiva emessa dallo Stato richiesto ed assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituisce gioco forza una violazione in concreto del *non-refoulement* (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1983/2019 del 2 luglio 2019 consid. 5.5). Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale.

12.5. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

13.

13.1. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

13.2. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

13.3.

13.3.1. Vista la censura in tal senso, occorre determinare, in primo luogo, se l'accertamento dei fatti di natura medica svolto dall'autorità inferiore presti il fianco a critiche o meno. Richiamati i principi esposti sub. consid. 5.1, va osservato che gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario del ricorrente funge da discriminante si esauriscono sostanzialmente nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 consid. 7.3.1).

13.3.2. A questo titolo, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può

però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

13.3.3. Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 considi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2).

13.3.4. In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e dalla CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento.

13.3.5. Ferme queste premesse, è indubbio che nel caso in narrativa, l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non risulti carente. La sola problematica ipotizzata nel corso della procedura di prima è infatti una sindrome da disadattamento, segnalata nel breve referto medico emesso dall'OSC il 2 novembre 2021 e che ha fatto seguito alla nota del generalista del 31 agosto 2021, il quale aveva posto la diagnosi di sindrome post traumatica da stress. L'OSC ha peraltro sottolineato come fosse lo stesso ricorrente ad aver richiesto un seguito psicologico ed ha consigliato una semplice presa a carico ambulatoriale senza impostare alcuna terapia farmacologica (cfr. atto 34/2). Ora, quand'anche si voglia dare per assunti siffatti disturbi, è pacifico che in concreto non vi erano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che potessero

raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Il fatto che la consultazione inizialmente prevista per l'8 novembre 2021 sia stata annullata è così aspetto privo di reale portata, atteso che la stessa si iscriveva nella presa a carico delle suddette problematiche. Peraltro, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). Inoltre, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che la Romania dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente, alla quale la ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (cf. sentenze del Tribunale D-2480/2021 del 31 maggio 2021 consid. 9.3; E-1135/2021 del 30 marzo 2021 consid. 5.4).

13.3.6. Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Romania nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio.

13.4. Su questi medesimi presupposti, si può partire dall'assunto che da un punto di vista materiale lo stato di salute di Minhajullah Zaheen non risulti ostativo al trasferimento in Romania.

13.5. In altre parole, ne deriva che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania. Come detto, appartiene peraltro al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Pertanto, non è nemmeno necessario l'ottenimento di garanzie individualizzate (cfr. sentenza del Tribunale F-1123/2021 del 24 marzo 2021 consid. 5.3).

14.

In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale.

Conseguentemente, ritenuto che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («*one chance only*») il Regolamento Dublino III intende far fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («*asylum shopping*»), non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).

15.

Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Romania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del richiedente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

16.

È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto ch'egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

17.

In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

18.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

19.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto. Altresì, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

20.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che l'insorgente sia indigente e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

21.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: